REGOLAMENTO ORGANICO

DEL

COLLEGIO CONVITTO COMUNALE

JACOPO STELLINI

IN

CIVIDALE DEL FRIULI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DAL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE

CIVIDALE
TIPOGRAFIA L. ANGELI-FANNA
1881.

REGOLAMENTO ORGANICO

DEL

COLLEGIO CONVITTO COMUNALE

JACOPO STELLINI

IN

CIVIDALE DEL FRIULI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DAL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE

CIVIDALE
TIPOGRAFIA L. ANGELI-FANNA
1881.

REGOLAMENTO ORGANICO

DEL

COLLEGIO CONVITTO COMUNALE

JACOPO STELLINI

IN CIVIDALE DEL FRIULI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il Collegio Convitto, fondato in Cividale nel 1876, viene assunto dal Comune; perciò l'approvazione di tutti i più importanti provvedimenti spetta al Consiglio Comunale.

Art. 2.

Il Collegio ha sede in un vasto locale che il Comune ha acquistato dal Governo a prezzo di favore, per destinarlo ad opera di pubblica utilità.

Viene denominato:

Collegio Convitto **Jacopo Stellini** *del Comune di Cividale.*

Art. 3.

In generale sarà retto al modo dei Collegi Convitti Nazionali; epperò il Consiglio Comunale, riservandosi quelle attribuzioni e facoltà che pei Convitti Nazionali sono devolute al

Ministero, governa il Convitto per mezzo di un Consiglio Direttivo, di un Direttore-Rettore e di un Amministratore. La gestione effettiva e materiale di cassa viene però sostenuta dall'Esattore Comunale, a termine di apposito convegno.

ART. 4.

Scopo dell'Istituzione si è l'educazione religiosa, morale e civile dei giovani, siano regnicoli o no, e la loro istruzione nei limiti dei corsi seguenti:

a) Scuole elementari — 4 anni
b) Scuole ginnasiali — 5 „
c) Scuole tecniche — 3 „

ART. 5.

Nelle scuole si ammettono anche alunni esterni in numero subordinato a quello dei convittori inscritti nelle singole classi, ed all'ampiezza delle relative aule. In caso di accettazione limitata, avranno la preferenza quegli alunni esterni le cui famiglie sono domiciliate nel Comune.

ART. 6.

Alla spesa occorrente pel mantenimento del Collegio e delle scuole viene provveduto:

1° colla pensione dei convittori;
2° colle tasse scolastiche che pagano, conformemente alle leggi, i convittori e gli alunni esterni delle scuole secondarie;
3° colle tasse scolastiche mensili degli alunni esterni, che frequentano le scuole elementari;
4° coi sussidi del Governo e della Provincia per le scuole pareggiate alle governative;
5° con eventuale supplemento da parte del Comune.

ART. 7.

Il personale addetto alla Direzione, all'Amministrazione, all'insegnamento, alla disciplina ed alla servitù viene sti-

pendiato direttamente dal Municipio e non ha altri diritti che quelli stabiliti con appositi capitolati.

TITOLO II.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 8.

La Direzione economica, didattica e disciplinare dell'Istituto, a norma del precedente articolo 3°, viene affidata ad un Consiglio Direttivo composto come in appresso:

Il Sindaco, o chi per esso, Presidente;

Tre membri nominati dal Consiglio Comunale;

Il Rettore del Collegio.

L'Amministratore interviene alle sedute con voto consultivo e funge da Segretario del Consiglio.

I tre membri nominati dal Consiglio Comunale stanno in carica tre anni, si rinovano per terzo ogni anno, e sono rieleggibili. La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, negli anni successivi dall'anzianità.

Art. 9.

Il Consiglio Direttivo si raduna per regola generale una volta al mese. Il Presidente nella lettera d'invito nota l'argomento da trattarsi nella tornata.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di tre Consiglieri almeno.

In casi urgenti, il Presidente riunisce straordinariamente il Consiglio.

Per ogni seduta si redige Processo Verbale, nel quale si registrano le deliberazioni prese, ed i membri vi appongono la loro firma.

Si dovranno inoltre nelle sedute osservare le disposizioni degli articoli 212, 222, 223, 224, della vigente Legge Comunale e Provinciale.

ART. 10.

Nella tornata mensile, il Consiglio rivede i conti presentati dall'Amministratore. Nel mese d'ottobre discute il Bilancio Preventivo, da presentarsi al Consiglio Comunale per l'approvazione, e nel mese d'aprile esamina il Consuntivo prima che sia inserto nel Conto Consuntivo generale del Comune.

ART. 11.

Nei limiti del Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Comunale, il Consiglio Direttivo dispone delle somme stanziate.

Spetta però alla Giunta Municipale di staccare i relativi mandati di pagamento.

ART. 12.

Il Consiglio Direttivo provvede ai generi di vittuaria, del combustibile e di tutto ciò che occorre al Convitto. Provvede anche al materiale scolastico, ed alla fornitura dei libri e degli oggetti di cancelleria che devono essere distribuiti agli alunni. Nel provvedere a tutto ciò che occorre all'Istituto, sceglie i modi più convenienti a conciliare l'economia, colla bontà dei generi; epperò resta libero di procedere mediante appalti, licitazioni o trattative private.

ART. 13.

Sorveglia e delibera sopra tutti gli oggetti della gestione economico-amministrativa del Collegio, dando le opportune norme all'Amministratore. Sovraintende a tutti i servizi dello stabilimento e si assicura che procedano a norma del Regolamento interno.

Decide inapellabilmente tutte le differenze d'ordine interno che possono sorgere nell'applicazione dei Regolamenti, e punisce le mancanze gravissime, secondo le prescrizioni del Regolamento interno.

ART. 14.

Il Consiglio Direttivo propone al Consiglio Comunale l'elezione dell'Amministratore, del Medico chirurgo, dei Professori delle scuole secondarie, dei Maestri delle scuole elementari, del Maestro di ginnastica scherma ed equitazione, e del Censore, il quale potrà essere scelto fra i Maestri o i Professori. Elegge gli Istitutori per l'anno di prova e propone la loro riconferma al Consiglio Comunale.

ART. 15.

Il Consiglio Direttivo risponde al Consiglio Comunale dell'andamento morale e disciplinare del Collegio. Il Direttore perciò nelle sedute mensili farà al Consiglio una breve relazione orale su tale andamento, e proporrà gli opportuni provvedimenti.

Il Consiglio Direttivo, alla fine dell'anno scolastico, presenterà al Consiglio Comunale una relazione circostanziata sul Collegio e sulle relative scuole.

ART. 16.

Il Consiglio Direttivo formula le modificazioni che, per avventura, giudicasse opportune al presente Regolamento organico e le sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

Discute ed approva i Regolamenti interni, sia in ordine al Convitto, sia in ordine alle scuole.

ART. 17.

Circa le scuole il Consiglio Direttivo:

a) Dà le norme generali al Direttore per l'applicazione dei Regolamenti e ne sorveglia l'osservanza;

b) Invigila l'istruzione, sia per la parte didattica, sia per l'educativa e morale;

c) Ogni anno eseguisce o fa eseguire da persone competenti almeno un'ispezione a tutti gl'insegnamenti impartiti nelle scuole del Collegio;

d) Discute ed approva le proposte del Direttore circa gli eventuali cambiamenti da introdursi nell'orario, nei programmi didattici e nei libri di testo;

e) Sceglie i temi per gli esami semestrali e finali dalle terne presentate dal Direttore, assiste agli esami stessi per riferire le impressioni ed i risultati al Consiglio Comunale nel rapporto di cui all'articolo 15.

TITOLO III.

DIRETTORE-RETTORE.

ART. 18.

Il solo Direttore, capo e mallevadore del buon andamento, ha l'autorità esecutiva di ogni legge, Regolamento ed ordine concernenti il Convitto.

Egli prende norma in tutto e per tutto dal Consiglio Direttivo e risponde al medesimo dell'andamento del Collegio e delle scuole.

ART. 19.

Il Direttore-Rettore del Collegio Convitto viene nominato per un triennio, giusta le prescrizioni di legge, dietro concorso, sulla proposta del Consiglio Direttivo, verso l'emolumento di L. 2500 all'anno, oltre l'alloggio ed il vitto nell'Istituto, con l'obbligo di coprire la cattedra dei diritti e doveri.

ART. 20.

Come Rettore del Convitto dà norma a tutti gli ufficiali di disciplina, e come Direttore delle scuole dà norma al corpo insegnante, in base alle leggi ed ai Regolamenti in vigore.

Riunisce a conferenza gli ufficiali di disciplina ed il corpo insegnante, secondo il prescritto del Regolamento interno e dei Regolamenti governativi per le scuole. Punisce le mancanze gravi e riferisce le gravissime al Consiglio Direttivo.

Art. 21.

Il Direttore impedirà la corrispondenza per ciò che riflette il Collegio, tra le famiglie dei convittori ed il personale interno dell'Istituto. Le corrispondenze per la parte amministrativa saranno sottoscritte dal Presidente del Consiglio Direttivo; per la parte disciplinare e scolastica saranno tenute dal Direttore a norma del Regolamento interno.

Art. 22.

Accorda agli alunni le uscite ordinarie, in base al relativo Regolamento, e cura che essi non passino mai le notti fuori del Collegio.

Nelle feste di Pasqua darà un permesso d'uscita, nel quale gli alunni potranno andare in famiglia; questo permesso però durerà rigorosamente per i giorni di vacanza consentiti dal calendario scolastico.

Quando per gravi motivi di famiglia è richiesta temporaneamente la presenza di un convittore nella propria casa, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo di accordare il relativo permesso.

Art. 23.

Il solo Direttore assume e mette in libertà il personale di servizio, dietro proposta dell'Amministratore. Ne dà partecipazione al Consiglio Direttivo nella prossima tornata.

Art. 24.

Subordinatamente a quanto è disposto dall'articolo 12, il Direttore quando si tratta di occorrenze strettamente urgenti e nel limite di lieve spesa, può ordinare all'ufficio d'amministrazione acquisti e riparazioni.

Dovrà giustificare gli ordini dati nella prossima seduta del Consiglio Direttivo.

ART. 25.

È supremo dovere del Direttore di attendere con ogni cura alla formazione del carattere morale degli alunni.

Nel Collegio si dovrà educare la gioventù coll'esempio e colla parola, perciò il Direttore si studierà di mantenere vivi negli alunni i più nobili sentimenti e procurerà d'infondere il debito affetto verso la famiglia, verso la Patria e le sue istituzioni.

ART. 26.

È proibito al Direttore di assentarsi da Cividale senza superiore autorizzazione. Obbligato a lasciare il Collegio per oltre un giorno, dovrà chiedere il permesso al Presidente del Consiglio Direttivo. Ha diritto però a trenta giorni all'anno di licenza ordinaria nell'epoca delle vacanze.

Se d'ordine superiore gli viene imposto di mettersi in viaggio, nell'interesse del Collegio, ha diritto all'indennizzo delle spese sostenute.

ART. 27.

Ha cura particolare che nel Convitto si parli il buon italiano, e che le espressioni siano convenienti a persone bene educate. Provvede perchè nelle ricreazioni ogni squadra sia sorvegliata dal rispettivo Istitutore, e che gli alunni di una squadra non comunichino con quelli dell'altra, e sopratutto che i convittori non si addomestichino con persone estranee al Collegio. A tale scopo regola convenientemente l'ingresso e l'uscita degli alunni esterni.

ART. 28,

Il Direttore ha cura della biblioteca e del corredo scientifico. Egli solo, udito il parere degli insegnanti, propone al Consiglio Direttivo acquisti e riparazioni al materiale per le scuole.

TITOLO IV.

DIRETTORE SPIRITUALE.

Art. 29.

Al Direttore spirituale è commessa l'istruzione religiosa dei convittori. Egli inoltre colla parola e coll'esempio si dovrà associare al Direttore nell'inspirare ai giovani i sensi della più alta e specchiata moralità, come pure l'amore verso Dio, la famiglia e la Patria.

Art. 30.

Sono affidate alle sue cure tutte le pratiche religiose (preghiera del mattino e della sera, S. Messa in tutte le feste, preparazione degli alunni alla prima confessione e alla prima comunione). Egli inoltre ogni domenica spiegherà il Vangelo, ed in queste spiegazioni avrà in mira le applicazioni che si convengono a giovani convittori; quindi i suoi discorsi saranno di indole esclusivamente morale-educativa.

Art. 31.

Ha cura speciale dell'Oratorio, degli arredi sacri e di tutti gli altri oggetti appartenenti al culto.

Ricorre al Direttore per le provisioni e per le riparazioni.

Art. 32.

L'infermeria è raccomandata alla pietà del Direttore Spirituale, il quale visita giornalmente i Convittori ammalati, se ve ne sono.

TITOLO V.

CENSORE DI DISCIPLINA.

Art. 33.

Il Censore veglia, sotto le norme date dal Direttore, la disciplina dei convittori. Egli è strettamente responsabile dell'osservanza dell'orario generale del Convitto, come pure degli orari individuali (musica, lezioni di declamazione ecc.)

Art. 34.

In caso di assenza o di grave impedimento del Direttore, il Censore, come Vice Direttore del Collegio, lo sostituisce nell'esercizio delle sue attribuzioni; in tal caso il Censore rappresenta il potere esecutivo del Collegio, salvo il prescritto del seguente articolo 38 che stabilisce le sue relazioni di servizio coll'Amministratore.

Art. 35.

Sopraintende agli Istitutori e risponde al Direttore dell'operato dei medesimi. Nel disimpegno delle sue attribuzioni, si attiene strettamente alle prescrizioni del Regolamento interno per conseguire, con bei modi, il massimo ordine nel Collegio e la nettezza di tutti i locali frequentati dagli alunni. L'ordine e la nettezza dei locali in cui non devono aver accesso gli alunni (cucina, guardaroba, dispensa, cantina ecc.) sono affidati direttamente all'Amministratore.

Art. 36.

Il Censore compila ogni sera il rapporto disciplinare riferibile alla giornata decorsa. Tiene i registri dell'ufficio di censura, annota di volta in volta i castighi inflitti agli alunni e provvede alla relativa esecuzione.

Prepara i biglietti d'uscita e le corrispondenze bimestrali relative al portamento degli alunni: corrispondenze che saranno firmate dal Direttore, secondo il prescritto dall'articolo 21.

Art. 37.

Visita spesso gli studi, assiste alle lezioni di galateo, che devono essere fatte dagli Istitutori sotto la sua immediata vigilanza e responsabilità.

Il contegno degli alunni è raccomandato specialmente a lui. Ha immediatamente sotto di sè le persone di servizio per la parte disciplinare. Distribuisce a ciascuno l'opera loro, dietro le disposizioni ricevute in proposito dall'Amministratore.

Art. 38.

Al segnale del silenzio fa chiudere le porte del Collegio e ritira le chiavi, per riconsegnarle l'indomani al portinajo cinque minuti prima della sveglia. Nei giorni in cui eccezionalmente la sveglia è suonata con orario speciale, la porta sarà aperta all'ora normale.

TITOLO VI.

AMMINISTRATORE.

Atr. 39.

Di relazione all'articolo 18, l'Amministratore è sotto l'immediata dipendenza del Direttore. In conseguenza eseguisce tutti gli ordini che gli vengono dati da lui, in quanto concerne il servizio interno dello stabilimento. Risponde però direttamente al Consiglio Direttivo della regolare Amministrazione e della tenuta dei libri.

Dopo il Direttore è il primo impiegato del Collegio e tutti devono riconoscere in lui un superiore. Non deve ingerirsi però nella parte disciplinare e didattica.

Art. 40.

L'Amministratore è nominato dal Consiglio Comunale in seguito a concorso e dietro proposta del Consiglio Direttivo, per un periodo triennale, con lo stipendio di L. 1600 all'anno oltre l'alloggio ed il vitto nel locale dell'Istituto. Dovrà dare una legale cauzione per l'importo di L. 2000.

Art. 41.

L'Amministratore tiene in piena regola i Registri già attivati, e tutti quegli altri che al Consiglio Direttivo piacesse introdurre.

Ha la consegna, la sorveglianza e la cura della buona conservazione dei commestibili e combustibili, degli oggetti

di vestiario e di biancheria, delle suppellettili e degli arredi. Ha inoltre la sorveglianza del fabbricato dell' Istituto, e presenta in tempo al Consiglio Direttivo particolareggiato rapporto delle occorrenti riparazioni, che farà poi eseguire dietro l' approvazione del Consiglio stesso. Potrà, d'accordo col Direttore, fare eseguire le piccole ed urgenti riparazioni, salvo che il Direttore dovrà riferirle al Consiglio Direttivo nella prossima tornata.

ART. 42.

Sulle norme ricevute dal Consiglio Direttivo, richiede ai fornitori con ordine scritto e nel modello a stampa, visto dal Direttore, i generi necessari per lo stabilimento; ha dovere di riscontrare i detti generi al momento della consegna e di ricusare i diffettosi; accetta i buoni e ne rilascia ricevuta dal Bollettario a madre e figlia.

ART. 43.

Sulle norme predette provvede, agli acquisti che non sogliono farsi per fornitura, come pure alle piccole spese imprevedibili per le eventuali compre al minuto, salvo il disposto degli articoli 12 e 24. A tale scopo sarà munito di un fondo speciale per la di cui erogazione tiene un apposito Registro.

Nella tornata mensile, presenta il documentato resoconto al Consiglio Direttivo per la regolarizzazione delle risultanti spese, mediante un ordinativo di pagamento.

ART. 44.

Avvisa preventivamente il Consiglio Direttivo allo scadere di ogni Contratto d'appalto, proponendo tutte quelle modificazioni o progetti che, a suo credere, potrebbero tornare più vantaggiosi all' Istituto.

ART. 45.

Consegna giornalmente al cuoco i generi occorrenti per i tre pasti del giorno, tenendo per norma lo stato delle presenze.

Si assicura che i generi sieno realmente adoperati, che i cibi sieno bene condizionati e preparati a dovere, e che ogni alunno riceva la sua prescritta razione. Ritira dal Censore il rapporto giornaliero, vi scrive le indicazioni relative al trattamento ed allo stato sanitario, e lo passa al Rettore. Sorveglia a che nulla si porti fuori del Convitto, che nulla si sprechi, e che ogni sera il portinajo consegni la chiave al Censore.

Art. 46.

È raccomandata specialmente all' Amministratore la cura degli ammalati. Assiste perciò alle visite del Medico, vigila l' esecuzione delle prescrizioni, ritira giornalmente il libro delle ordinanze mediche e dei fabbisogni d' infermeria, e fa sollecitamente le debite proviste.

Art. 47.

Provede a tutte le richieste di consuetudine che vengono fatte dagli alunni, ritirando volta per volta la relativa quietanza nell' apposita stampiglia. Per le richieste straordinarie dovrà sempre sentire il Rettore prima di eseguirle.

Art. 48.

Gli è affidata la vigilanza della cucina, della cantina, di tutte le provisioni e di tutto il materiale del Convitto e delle scuole.

Art. 49.

La guardaroba è affidata particolarmente all' Amministratore, il quale riceve in consegna dalle famiglie dei convittori tutti gli effetti di corredo, di vestiario, di calzatura ecc. ne tiene regolare inventario ed è il solo responsabile verso le predette famiglie.

Salvo il disposto degli articoli 18 e 23, la guardarobiera il sarte ed il calzolajo prendono norma da lui; epperò corre

obbligo all'Amministratore di sopraintendere ai lavori di qualsiasi sorta che si eseguiscono nello Stabilimento, di esaminare la materia prima che si pone in opera e di tenere esatta nota tanto delle giornate degli artieri, quanto della quantità della materia che entra nell'Istituto, onde agevolare e rendere più sicuro il controllo e l'esattezza del conto.

La guardarobiera poi alla sua volta è specialmente responsabile verso di lui della conservazione e della manutenzione degli effetti.

ART. 50.

Di rispondenza all'articolo 10, l'Amministratore nei primi giorni di ciascun mese prenderà in esame i resoconti e i documenti presentati dai fornitori nel mese immediatamente precedente, e sottoporrà il tutto al Consiglio Direttivo, nella tornata mensile, per le necessarie disposizioni di pagamento.

Dovrà, prima dello spirare di ogni semestre, compilare i conti individuali che saranno visti e firmati dal Presidente del Consiglio Direttivo. Preparerà inoltre i lavori per la compilazione del conto Preventivo e del Consuntivo, che il Consiglio Direttivo dovrà produrre al Consiglio Comunale.

ART. 51.

Nella prima tornata d'ogni anno scolastico, produrrà al Consiglio Direttivo l'annuale Inventario generale controfirmato dal Rettore, di tutto quanto esiste nello Stabilimento. Tale inventario sarà compilato in modo da far risultare il relativo carico e scarico, già registrato in ordine strettamente cronologico, colle indicazioni dei motivi degli aumenti e delle diminuzioni od elimine, e l'opportuna distinzione dei mobili od effetti di ragione dell'Istituto, dagli altri.

ART. 52.

Sorveglia gli addetti al basso servizio e dà norma al Censore affinchè il servizio venga regolato in modo che ciascuno adempia ai propri doveri. Se trova qualcuno in difetto ne riferisce subito al Rettore per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO VII.

MEDICO.

Art. 53.

Dietro proposta del Consiglio Direttivo, il Medico dell'Istituto è nominato dal Consiglio Comunale fra i Medici condotti del Comune, e per questo servizio ha una speciale retribuzione.

Art. 54.

Ogni mattina, all'ora stabilita dall'orario, il Medico fa atto di presenza nel Collegio; visita prima i giovani lievemente indisposti (se ve ne sono) che frequentano le scuole, quindi, assistito dall'Amministratore e dall'infermiere, visita l'infermeria, quando vi sono convittori ammalati. In caso di bisogno, il Medico visita l'infermeria due e più volte al giorno, ed accorre prontamente a qualunque chiamata tanto durante il giorno quanto durante la notte.

Art. 55.

In relazione all'articolo 46, terminata la visita ordinaria, di giorno in giorno farà le debite annotazioni nel relativo registro.

Art. 56.

L'igiene del Collegio è specialmente affidata alle sue cure; assistito dal Censore e dell'Amministratore, farà frequenti visite alla cucina, alla sala di refezione, ai cessi. Nella stagione estiva, detta le norme pei bagni e vi assiste qualche volta.

TITOLO VIII.

PROFESSORI E MAESTRI.

Art. 57.

I Professori delle scuole secondarie e i Maestri insegnanti nelle scuole elementari sono nominati dal Consiglio Comunale, colle norme delle Leggi vigenti, e dietro la proposta del Consiglio Direttivo.

Condizione indispensabile per la nomina si è che i candidati sieno forniti dei titoli legali di abilitazione all'insegnamento cui aspirano.

ART. 58.

Gli stipendi saranno quelli prescritti per Legge. Sarà cura però del Consiglio Direttivo di unire gl'incarichi nella misura tollerata dalla legge, per rendere più agevole la posizione degli insegnanti.

ART. 59.

Le lezioni private e le ripetizioni per massima generale sono abolite. È però in facoltà del Direttore di poterne permettere, puramente in via eccezionale, in casi di provata necessità, e a norma delle prescrizioni del Regolamento interno. Saranno sempre individuali e retribuite a parte dalle famiglie. Quando le lezioni vengono impartite da un Professore, le famiglie pagheranno L. 1 per ogni lezione di un'ora, se il corso di lezioni è per un periodo superiore ai mesi due (2, o 3 lezioni per settimana) L. 1.50 se per un periodo inferiore. Quando poi le lezioni vengono date da un maestro, le famiglie pagheranno L. 20 al mese per uno e più rami.

ART. 60.

Tanto per la parte disciplinare quanto per la didattica devono attenersi alle norme, che, proposte dal Direttore in base ai Regolamenti governativi, saranno discusse dal Consiglio degli insegnanti e approvate dal Consiglio Direttivo. Alla fine dell'anno ogni insegnante dovrà fare al Direttore una relazione scritta sull'andamento della sua scuola e sui risultamenti ottenuti.

TITOLO IX.

MAESTRI-ISTITUTORI.

ART. 61.

I Maestri-Istitutori sono nominati per un anno di prova dal Consiglio Direttivo, dietro proposta del Direttore. Trascorso questo

tempo, se hanno fatto buona prova, potranno essere confermati di triennio in triennio, salvo l'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 62.

Incombe agl' Istitutori l'obbligo di supplire, a norma del Regolamento interno, alle eventuali assenze dei maestri elementari, come pure d'indirizzare i convittori nei loro studi. Epperò per poter aspirare alla nomina di Istitutore è necessario possedere la patente normale superiore. A parità di merito la preferenza sarà data a quei giovani, che escono dai Convitti annessi alle R. scuole normali.

Possono assistere alle lezioni delle scuole secondarie e delle lingue straniere.

Art. 63.

Ciascun Maestro-Istitutore assiste e veglia una squadra di convittori (da 20 a 24) in tutta la giornata, meno le ore di scuola, salvo però il caso in cui, a norma dell' articolo precedente, fosse chiamato a supplire un Maestro nell' insegnamento. In questo caso e nei giorni di vacanza, sarà cura della Direzione di stabilire nel servizio un tale turno, che ognuno di essi abbia nella giornata almeno tre ore di libertà.

Art. 64.

Gli Istitutori pranzano cogli alunni ed hanno il medesimo trattamento con mezzo litro di vino per pasto; dormono in camera separata attigua ai dormitori, dalla quale devono sorvegliare la squadra. Non abbandonano mai nella notte i convittori. Nell' esercizio delle loro attribuzioni dipendono immediatamente dal Censore.

L'Istitutore per la Ginnastica e Scherma dipende direttamente dal Direttore, ed ha l'incarico di Segretario della Direzione didattica, pel quale riceve una speciale retribuzione. Non deve ingerirsi nelle cose interne del Convitto.

Art. 65.

Gli Istitutori assistono allo studio; si assicurano, per mezzo dei libretti di corrispondenza coi Professori, che gli alunni di giorno in giorno facciano i lavori e studino le lezioni assegnate per la scuola.

Art. 66.

I Maestri-Istitutori staranno in Convitto dal 15 di settembre al 15 di luglio.

Tuttavia, a richiesta del Direttore, durante le vacanze resterà in Convitto almeno uno di essi.

Art. 67.

Nel disimpegno delle proprie attribuzioni si atterranno strettamente alle norme particolari che per loro sono prescritte dal Regolamento interno.

Nei casi imprevisti del Regolamento darà norma il Direttore.

TITOLO X.

CONVITTORI.

Art. 68.

L'ammissione dei nuovi Convittori avrà luogo per massima nel mese di settembre di ogni anno.

Le relative domande si presenteranno alla Direzione corredate dai certificati seguenti:

1° Fede di nascita, dalla quale risulti che l'alunno non sia d'età minore di anni 6 nè maggiore di anni 12.

2° Attestato di vaccinazione o di sofferto vajuolo.

3° Certificato di sana costituzione fisica.

4° Certificato degli studi percorsi.

Art. 69.

La domanda dovrà contenere chiaramente il nome e cognome dell'alunno, il nome del padre o di chi ne fa le veci,

e l'indicazione del suo domicilio. Dovrà inoltre dichiarare la classe a cui il giovane aspira, e per la quale deve sostenere l'esame d'ammissione, a meno che non abbia legali motivi d'esenzione. Questa domanda, servendo anche per l'inscrizione alla scuola, dev'essere redatta in carta bollata da cent. 60 pei giovani che devono frequentare la Scuola tecnica pareggiata.

A richiesta, la Direzione spedisce un modulo stampato di tale domanda, e l'amministrazione apporrà una marca da centesimi 60 nel caso in cui sia necessaria.

Art. 70.

Il solo Consiglio Direttivo può accordare sanatoria per l'età.

A parità di condizioni, saranno preferiti i più giovani d'età, ed a parità di altre circostanze, sarà accordata la preferenza ai giovani della Provincia del Friuli in confronto a quelli di altre Provincie.

Art. 71.

La Direzione, vista la regolarità della domanda, partecipa alla famiglia l'accettazione del giovane.

Se la domanda non è accettabile senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Direttore ne darà subito partecipazione al Presidente.

Con la risposta dell'accettazione, ogni alunno riceverà il numero di matricola, col quale saranno contrassegnati gli oggetti del suo corredo.

Alcuni di questi oggetti (vedi l'articolo 82) devono essere conformi al modello prescritto. Le famiglie che lo vorranno, potranno incaricare dell'acquisto di tutto o di parte del corredo l'ufficio d'amministrazione del Collegio.

Art. 72.

Quando un giovane è inscritto fra gli alunni del Collegio lo si intende venuto per compiere tutto il corso degli studi of-

ferto da queste Scuole. Che se la famiglia, o il suo legale rappresentante, vuol ritirare l'alunno prima di tal termine, dovrà avvertire con lettera raccomandata la Direzione entro la prima quindicina di luglio. In caso di mancato avvertimento nel termine prefisso, dovrà pagare un trimestre di pensione dell'anno seguente previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 73.

La pensione è di annue L. 650, pagabili in tre rate eguali antecipate, scadenti il 15 settembre, il 15 dicembre ed il 15 marzo. I gruppi o i vaglia contenenti l'ammontare delle pensioni o dei conti particolari saranno indirizzati all'Esattore Comunale.

L'alunno che, ammesso per favore entro l'anno scolastico, entra a trimestre cominciato, paga il resto del trimestre, contando per intero il mese in cui avvenne l'accettazione della domanda.

Tre fratelli conviventi contemporaneamente nel Collegio pagano due pensioni e mezzo, quattro fratelli tre pensioni.

Art. 74.

Sulle pensioni non si fa luogo ad abbonamenti o restituzione quand'anche l'alunno venisse ritirato prima della scadenza del termine pel quale ha antecipato il pagamento. Si fa eccezione pel caso di temporanea chiusura dell'Istituto, in causa di epidemia, di guerra o di altri straordinari avvenimenti, nelle quali evenienze le famiglie resteranno obbligate a pagare la pensione del trimestre successivo a quello in cui avviene la chiusura, dovendo l'amministrazione dell'Istituto anco in tale circostanza soddisfare agli obblighi assunti verso il personale insegnante, educativo e di basso servizio.

Art. 75.

Sul fondo delle pensioni l'Istituto provede: allogio, vitto, servizio, visite mediche fino a cinque giorni per ogni malattia, stiratura, parrucchiere, bucato e bagni.

Provede inoltre l'istruzione nei limiti delle scuole elementari, ginnasiali e tecniche, secondo i programmi italiani.

Gli alunni che frequentano il corso ginnasiale avranno anche opportunità di studiare (a carico dal Comune) quei rami che sòno richiesti in più dai programmi Austriaci.

L'insegnamento della lingua tedesca è obbligatorio per l'Istituto, libero per le famiglie; di modo che sarà dato gratuitamente a quegli alunni le cui famiglie ne facciano domanda anche verbale alla Direzione.

Fatta la domanda, lo studio diventa obbligatorio per l'alunno, perchè l'insegnante assume la responsabilità del profitto.

Art. 76.

Saranno poi a carico delle famiglie: il corredo, le tasse scolastiche, i libri, le riparazioni alla calzatura, le lezioni di musica, e quelle eventuali piccole somministrazioni che, non essendo previste dal precedente articolo, venissero fatte agli alunni, dietro speciale richiesta.

Art. 77.

Per far fronte a tali spese, le famiglie dovranno, all'ingresso dell'alunno in Collegio, versare nella Cassa Comunale unitamente alla prima rata della pensione L. 150. Questo fondo occorrendo sarà alimentato di semestre in semestre di quel tanto che venisse diminuito per le predette spese, e sarà poi conteggiato a vantaggio delle famiglie sull'ultima pensione che pagano, prima che l'alunno lasci il Collegio.

Art. 78.

Gli alunni, per regola generale, andranno in vacanza dal 15 luglio al 15 settembre.

Però quelle famiglie che lo desiderino possono lasciarli in Convitto o per tutto o per una parte del suddetto periodo.

Gli alunni che alla fine dell'anno scolastico, vengonò pro-

mossi con dispensa dagli esami, come pure quelli che ripetono la classe per volontà dei genitori, senza tentare la prova degli esami, possono essere messi in libertà il 1° di luglio.

Art. 79.

Dal 15 settembre al 15 ottobre (giorno in cui cominciano le lezioni regolari) gli alunni saranno occupati specialmente in esercizi ginnastici e gradatamente riavviati allo studio. Quelli poi che devono sostenere gli esami di riparazione in uno o più rami, dal 15 settembre fino al giorno dell'esame, verranno istruiti per la relativa preparazione, al quale intento il Consiglio Direttivo organizzerà appositi corsi di lezioni con la mira del miglior profitto e della conveniente economia.

Art. 80.

Di rispondenza all'articolo 74, l'amministrazione non accorda alcun abbonamento sulla pensione degli alunni che lasciano il Collegio il 1° luglio.

I giovani che si fermano in Collegio durante le vacanze, pagheranno in ragione di L. 2 per ogni giornata di presenza.

Le lezioni per la preparazione agli esami di riparazione sono a carico delle famiglie.

Art. 81.

Il trattamento cui hanno diritto gli alunni dal loro ingresso nell'Istituto, fino al termine dell'anno scolastico è il seguente:

Colazione — Caffè e latte, pane a richiesta.

Pranzo — Minestra a richiesta, carne (o pesce nei giorni di stretto magro) con contorno, frutta o dolci, pane a rischiesta e vino.

Cena — Un piatto di carne (o di pesce) con contorno, pane a richiesta e polenta (durante l'inverno) e vino.

Art. 82.

Il corredo di ciascun alunno è il seguente:

6 camicie bianche — 2 dette di lana — 3 corpetti di cotone o di lana — 12 colletti (conformi al modello) — 6 paja manichetti di tela — 1 pajo detti di lana per l'inverno — 8 paja mutande — 1 pajo mutande da nuoto — 12 paja calzettini — 12 fazzoletti bianchi — 6 asciugamani — 2 tovaglie lunghe metri 3 larghe metri 1.50 — 6 tovagliuoli — 3 paja lenzuola — 6 federette — 2 coperte bianche (conformi al modello) — 1 detta di lana — 1 detta imbottita — 1 materasso — 1 capezzale — 1 guanciale — 1 trapuntino (conforme al modello) — 1 tappeto stretta letto.

Vestiario e calzatura.

Grande uniforme con relativo berretto — Vestitino d'estate per casa, uniforme, con relativo berretto — id. per l'inverno — Mantellina (conforme al modello) — Cravatta di seta nera — 2 id. di tibet — 2 paja guanti di pelle nera per la gran tenuta — 1 id. d'inverno, per casa — 2 paja stivalini elastici — 2 paja scarpe per casa — Un pajo pantofole.

Oggetti diversi.

Borsa per le passeggiate ginnastiche — Pettine fitto — id. rado — Spazzole per abiti, per testa, pei denti e per le scarpe — Specchio (conforme al modello) — Posata e porta salvietta di pakfond — Catino di ferro battuto — Mastello per i piedi — Reticella per la biancheria.

Art. 83.

È vietato agli alunni di tenere denaro od oggetti di valore, e libri non permessi dalla Direzione.

ART. 84.

Le famiglie dei convittori dovranno uniformarsi strettamente alle prescrizioni del presente Regolamento ed alle norme del Regolamento interno.

TITOLO XI.

ALUNNI ESTERNI.

ART. 85.

Gli alunni esterni ricevono l'istruzione nelle materie obbligatorie al pari dei convittori e, per quanto possibile, avranno anche al pari di questi educazione morale e civile.

ART. 86.

Per l'ammissione degli alunni esterni alle scuole, le domande saranno redatte e documentate come pei convittori. Il padre, o chi ne fa le veci, potrà avvalersi del modulo a stampa che viene fornito dalla Direzione; vi apporà una marca da centesimi 50 se la domanda sarà per la Scuola tecnica.

ART. 87.

Gli esterni che frequentano le Scuole ginnasiali e tecniche dovranno pagare la tassa scolastica prescritta per legge, in due rate semestrali in via antecipata. Quelli invece che frequentano le Scuole elementari pagano L. 5 al mese, e ciò perchè il Comune ha le Scuole elementari pubbliche, e quelle del Collegio sono istituite privatamente a vantaggio dei convittori.

ART. 88.

Nelle Scuole secondarie accettansi anche alunni esterni uditori, a norma delle vigenti leggi.
Non pagano tassa.

Art. 89.

Gli alunni esterni e le loro famiglie dovranno attenersi strettamente alle prescrizioni del Regolamento scolastico ed alle altre norme regolamentari dell'Istituto.

TITOLO XII.

PERSONALE DI SERVIZIO.

Art. 90.

Le persone di servizio sono assunte dal Direttore dietro proposte dell'Amministratore; dipendono dal Direttore e sono poste immediatamente sotto gli ordini dell'Amministratore e del Censore.

I camerieri ricevono ordini anche dagli Istitutori nei riguardi del loro ufficio.

Art. 91.

In via ordinaria i licenziamenti, tanto per parte del Direttore quanto per parte dell'inserviente, devono avere un preavviso di 15 giorni almeno. In casi gravi però il Direttore ha facoltà di licenziare immediatamente una persona di servizio, dandone partecipazione al Consiglio Direttivo.

Art. 92.

Nel disimpegno dei propri doveri, le persone di servizio, dovranno attenersi alle norme generali del Regolamento interno, e più particolarmente alla tabella di consegna che ciascuno riceverà e sottoscriverà all'atto di entrare in servizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 93.

Il presente Regolamento andrà in vigore coll'anno scolastico 1881-82.

Ogni disposizione contraria al presente Regolamento è abrogata.

ART. 94.

L'attuale Direttore-Rettore Professore E. Vitale resta confermato stabilmente a sensi della rispettiva deliberazione di questo Consiglio Comunale, nella seduta 27 giugno 1881.

Cividale, li 15 *luglio* 1881.

LA GIUNTA MUNICIPALE

G. CUCAVAZ SINDACO
P. PUPPIS ASSESSORE
P. DONDO „
G. PACIANI „
G. NORDIS „

Approvato
dal CONSIGLIO COMUNALE
nella seduta 14 luglio 1881.

IL SINDACO
G. CUCAVAZ

N. 1179.
Visto si approva
dal CONSIGLIO PROVINCIALE
SCOLASTICO
Udine, 2 settembre 1881.

per IL PREFETTO PRESIDENTE
FILIPPI

PIANTA
DEL FABBRICATO E ADIACENZE

Scala di 1 mil. per Metro

UDINE LIT. E. PASSERO